



Società Italiana di Diritto Internazionale e di
Diritto dell'Unione Europea

Segreteria SIDI

c/o ISGI Cnr, Via dei Taurini, 19

00185 ROMA ITALIA

Tel 39 06 49937673 fax 39 06 44340025

www.sidi-isil.it

info@sidi-isil.it

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

Informazioni generali

Nome: Martina

Cognome: Di Lollo

Indirizzo e-mail: m.dilollo1@studenti.unimol.it

Indirizzo: Via R. Wagner, n. 20- 86170, Isernia (IS)

Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: La tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori nel commercio internazionale

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXXII - 2016

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Università degli Studi del Molise (Unimol) – Dipartimento Giuridico- Campobasso (CB)

Tutor della tesi di dottorato: Prof.ssa Maria Rosaria Mauro

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca): Ottobre 2019

Abstract

Il benessere derivante da un'economia sostenibile è uno dei valori protetti dal diritto internazionale. Con particolare riferimento alla disciplina del commercio internazionale, tradizionalmente considerata come incapace di interazione con altri settori del diritto internazionale, quali la tutela dei diritti umani e dell'interesse ad uno sviluppo sostenibile, siffatta concezione appare ormai superata sia da un punto di vista dottrinale sia sul piano dello sviluppo della prassi in materia, visti i progressi compiuti sul fronte interpretativo grazie al sistema di soluzione delle controversie predisposto nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

Tale interazione è realizzabile, dunque, se si aderisce all'orientamento che propende per l'unitarietà della materia e non per la sua frammentazione.

Per ciò che concerne lo specifico settore degli scambi interstatali sembrerebbe, tuttavia, essere prevalso per molti anni un approccio prettamente neoliberalista alla materia del commercio internazionale, se si tiene conto della relativa regolamentazione predisposta principalmente nell'ambito del sistema convenzionale GATT-OMC. In tale prospettiva gli obiettivi principali sarebbero stati quindi per lungo tempo caratterizzati da politiche volte all'espansionismo produttivo e alla promozione di una piena utilizzazione delle risorse mondiali.

Il diritto del commercio internazionale ha subito, nel corso del Novecento, profondi cambiamenti dovuti all'istituzione dell'OMC, operante nel settore dei rapporti economici multilaterali dal 1995. Tale svolta epocale segnata dal passaggio al sistema OMC non poteva, d'altra parte, non implicare comunque una soluzione di continuità con il previgente assetto convenzionale delineato dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1947 (meglio noto come GATT 1947), il quale aveva però una portata più limitata, sia *ratione materiae*, sia dal punto di vista dell'influenza esercitata sulle politiche economiche delle sue parti.

Una delle principali innovazioni apportate dal nuovo sistema commerciale multilaterale è sicuramente il passaggio dall'utilizzo di tecniche prettamente negoziali per la soluzione delle controversie eventualmente insorte tra gli Stati membri a una metodologia dai tratti prettamente conciliativi: ciò, grazie alle funzioni svolte in proposito dal *Dispute Settlement Body* (DSB), organo di soluzione delle controversie facente capo al Consiglio generale.

È nell'ambito del processo di globalizzazione dei mercati e della correlata estesa partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle relazioni economiche internazionali, che si pone l'esigenza di una maggiore considerazione di valori non economici (cc.dd. *non-economic values*). Pertanto, con il riferimento ad una possibile «dimensione sostenibile» della globalizzazione, si vuole alludere al contemperamento di valori di natura economica con

interessi altrettanto fondamentali sotto un altro punto di vista, ovvero, la protezione dell'ambiente, la tutela dei *labour rights* e del diritto alla salute.

Occorre, quindi, innanzitutto considerare l'impatto che tali fenomeni comportano sulla salvaguardia dell'ambiente e delle correlate ripercussioni sugli *standard* di tutela della salute umana; del resto appare sempre più evidente che la globalizzazione dei mercati ha favorito l'insorgere di problematiche legate all'inquinamento che trascendono i confini di un singolo Stato, rendendo perciò auspicabile un'armonizzazione nell'adozione di politiche in materia ambientale.

Tali politiche implicano pur sempre dei costi e, conseguentemente, determinano un innalzamento della soglia dei prezzi di beni destinati all'esportazione provenienti da quei Paesi in cui i relativi standard sono più elevati: tutto ciò a scapito della loro competitività nel mercato globale; si dovrebbe perciò tendere a scongiurare l'adozione di strategie volte all'abbassamento dei livelli di tutela ambientale, generanti effetti distorsivi sulla concorrenza.

In secondo luogo, bisogna altresì tenere conto dell'incidenza che l'abbattimento progressivo di ogni forma di protezionismo determina sulla garanzia dei diritti fondamentali dei lavoratori in una dimensione individuale e collettiva, costituendo il lavoro un fattore produttivo primario nell'economia globale.

L'identificazione dei diritti sociali di base mediante la ricognizione delle norme elaborate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) a livello convenzionale ha consentito di avanzare l'ipotesi ricostruttiva che vede nelle clausole sociali non già strumenti di protezionismo mascherato, bensì di rafforzamento operativo di diritti umani universalmente riconosciuti.

Appartengono al novero dei valori tutelabili mediante dette clausole i quattro standard giuslavoristici considerati fondamentali, i cc.dd. "*core labour standards*", ovvero, la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato, l'abolizione del lavoro infantile e l'adozione di politiche non discriminatorie in materia di impiego.

Il dibattito in ordine alla possibilità dell'inserimento di una clausola sociale, attraverso la quale realizzare l'integrazione di valori fondamentali non mercificabili nello spazio destinato a regolare gli scambi internazionali risulta non privo di criticità quanto tendenzialmente infruttuoso a causa dei limiti statutari dell'OMC.

Al di là dei progressi compiuti sul piano interpretativo, grazie al ruolo svolto dal *Dispute Settlement Body* dell'OMC nel processo di integrazione di valori non economici nel sistema commerciale multilaterale facente capo a tale Organizzazione, soluzioni alternative a carattere convenzionale sono state per lo più individuate sul piano regionale e bilaterale. Un ruolo

fondamentale è stato a tal proposito svolto dall'Unione Europea, la quale ha subordinato la concessione di un regime di preferenze generalizzate nei confronti di Paesi terzi alla tutela dei diritti umani fondamentali (tra cui i *labour standards*) e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

Clausole di natura sociale sono più frequentemente inserite, peraltro, negli accordi di libero scambio a carattere bilaterale (*Free Trade Agreements*). Sono proprio questi accordi bilaterali di libero scambio gli strumenti a cui specialmente Stati Uniti e Unione Europea sono soliti ricorrere nelle proprie relazioni economiche internazionali: in tale ambito, si tiene solitamente conto non solo di fattori prettamente economici, ma anche di altre tematiche di natura sociale e ambientale.

Risulta, pertanto, di particolare interesse, l'analisi dei più recenti sviluppi negoziali nel settore del commercio internazionale a livello regionale e bilaterale, al fine di stabilire in quale direzione si muovano i tentativi di integrazione reciproca di politiche che, da sempre, appaiono contrastanti.

La ricerca di punti d'equilibrio tra valori economici e non rappresenterà il punto di partenza e, contemporaneamente, quello d'approdo di un difficile bilanciamento che sembra più agevolmente perseguibile a livello regionale e bilaterale, ma che non esclude futuri possibili progressi nel sistema multilaterale del commercio internazionale, stante l'incoraggiante opera propulsiva svolta su un piano interpretativo nell'ambito dei relativi sistemi di conciliazione.